



CAMERA DI COMMERCIO
BARI

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BARI

BANDO FORMAZIONE LAVORO 2024

Camera di commercio industria artigianato agricoltura Bari

corso Cavour, 2 - 70121 Bari - tel. +39 080 2174111 - fax +39 080 2174228

PEC cciaa@ba.legalmail.camcom.it - partita IVA 02517930729 - codice fiscale 80000350720



Articolo 1 – FINALITÀ

La Camera di Commercio I.A.A. di Bari, nell'ambito delle azioni rivolte all'orientamento al lavoro e professioni, mediante collaborazione con i soggetti pubblici e privati competenti, intende finanziare progetti per l'inserimento di figure professionali che abbiano frequentato e ultimato il percorso formativo offerto dalle ITS Academy presenti sul territorio di competenza della C.C.I.A.A. di Bari.

L'obiettivo è quello di permettere ai soggetti che hanno completato l'iter formativo presso le ITS Academy, di essere inseriti in contesti aziendali e contribuire alla crescita dell'impresa. Grazie all'inserimento delle nuove figure, le imprese potranno beneficiare delle competenze necessarie per lo sviluppo dei processi aziendali. Le risorse stanziata dalla Camera di Commercio di Bari a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a € 60.000,00 (*Sessantamila/00 euro*).

Articolo 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Il Bando intende finanziare le seguenti iniziative progettate e realizzate dalle imprese:
 - a) Contratti di apprendistato per i diplomati degli ITS delle province di Bari e BT;
 - b) Contratti per assunzioni a tempo determinato/indeterminato, dalla durata (effettiva) di almeno 4 mesi per i diplomati degli ITS delle province di Bari e BT;
2. In caso di imprese plurilocalizzate, la sede di lavoro delle risorse umane inserite o formate, grazie al presente bando, dovrà essere nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Bari.
3. L'incentivo non è concesso qualora l'assunzione riguardi coniuge, discendenti, ascendenti o parenti e affini sino al secondo grado del titolare, dei soci o degli amministratori dell'impresa che presenta la domanda di contributo.

Articolo 3 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Sono ammesse al contributo del presente bando le Micro, Piccole e Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 (sono esclusi dalla partecipazione le associazioni e gli altri Enti od organismi che non esercitano in via esclusiva o principale attività economica in forma di impresa e che, pertanto, non siano iscritte al registro delle imprese), che al momento della presentazione della domanda:
 - a) risultino iscritte e attive al Registro delle Imprese;
 - b) abbiano sede legale e unità locale, almeno una delle quali operativa, nel territorio di competenza della Camera di Commercio I.A.A. di Bari;
 - c) non siano sottoposte a fallimento, concordato fallimentare, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo con effetti liquidatori;
 - d) non abbiano in corso contratti di fornitura di beni-servizi, anche a titolo gratuito, con la Camera di Commercio I.A.A. di Bari, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012;



- e) non abbiano beneficiato o beneficino di altri contributi pubblici per l'abbattimento dei costi per le stesse voci di spesa.
2. La mancanza dei requisiti sopra elencati comporta l'immediata esclusione dal bando.
 3. I requisiti sopra richiesti dovranno essere posseduti al momento della presentazione della domanda e mantenuti fino alla erogazione del contributo stesso.
 4. **L'impresa dovrà risultare in regola con il pagamento del diritto annuale.** Nel caso di irregolarità nel pagamento del diritto annuale, l'impresa dovrà procedere alla regolarizzazione entro la data di invio della domanda.
 5. L'impresa dovrà risultare alla data della concessione del contributo in regola con gli obblighi contributivi nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS, INAIL e CNCE come comprovato da apposita visura Durc (se ne consiglia la consultazione prima della presentazione della domanda).
 6. Gli aiuti di cui al presente bando sono concessi, in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023, adottato dalla Commissione Europea (GUUE L/2023 del 15/12/2023).
 7. Allo scopo di verificare il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dai regolamenti di cui al punto precedente, la Camera di Commercio di Bari verificherà la posizione del soggetto richiedente relativamente agli aiuti di Stato concessi, consultando il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – RNA.

Articolo 4 – SPESE AMMISSIBILI E MISURA DEL CONTRIBUTO

1. L'agevolazione è concessa nella misura del 70% delle spese sostenute e ritenute ammissibili e comunque fino ad un importo massimo pari a € 3.000,00 (*Tremila/00* euro) per ciascuna domanda presentata. Ciascuna impresa potrà richiedere il contributo per un massimo di n. 1 soggetto.
2. Le spese ammissibili per contratti di apprendistato/assunzione, di cui ai punti 1 e 2 dell'art. 2, dovranno riguardare il periodo **dal 01/12/2024 fino al 31/08/2025**. Il valore in termini di spesa ammissibile sarà attestato dalla sola retribuzione lorda evidenziata nei prospetti paga mensili (busta paga/cedolino). Le buste paga ammesse sono quelle relative ai mesi a partire dalla data di stipula del contratto fino al mese di agosto 2025.
3. Ai fini della ammissibilità ai contributi previsti dal presente avviso l'impresa non deve avere usufruito né aver richiesto o richiedere in futuro altri finanziamenti pubblici per le medesime spese ad altre amministrazioni pubbliche o soggetti che erogano risorse pubbliche.
4. Il contributo sarà erogato con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Articolo 5 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse sulla base del nuovo Regolamento n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 adottato dalla Commissione Europea (GUUE L/2023 del 15.12.2023), relativo all'applicazione degli aiuti di importanza minore ("de minimis").



2. In base a tale Regolamento, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" accordati ad un'impresa unica non può superare i massimali pertinenti nell'arco dei tre anni precedenti.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando, si fa rinvio al suddetto Regolamento; in ogni caso nulla di cui previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tale Regolamento.

Articolo 6 – CUMULO

L'aiuto concesso **non è cumulabile** con altri interventi agevolativi ottenuti per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Articolo 7 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di contributo, redatta utilizzando la modulistica pubblicata sul sito <https://www.ba.camcom.it>, firmata dal titolare/legale rappresentante, deve essere inviata esclusivamente attraverso lo sportello on-line "Contributi alle imprese" all'interno del sistema web Telemaco di Infocamere – <https://webtelemaco.infocamere.it> a partire **dalle ore 09:00 del 25/11/2024 e fino alle ore 12:00 del 20/12/2024**. A pena di esclusione devono essere inviati:
 - a) **modello base** generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
 - b) **modulo di domanda** in bollo disponibile sul sito internet www.ba.camcom.gov.it, alla sezione contributi alle imprese, compilato in ogni sua parte e sottoscritto con firma digitale dal titolare/legale rappresentante dell'impresa. La domanda deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine dell'assolvimento dell'importo di bollo. **Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24 e deve essere allegata alla pratica telematica copia del modello F24 quietanzato;**
 - c) **modulo procura dell'intermediario abilitato (eventuale)**, disponibile sul sito internet www.ba.camcom.it, alla sezione "Bandi per sostegno alle imprese", compilato in ogni sua parte (sottoscritto con firma digitale sia dal titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente che dall'intermediario);
2. È obbligatorio indicare un unico indirizzo PEC, presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all'invio della domanda. In caso di procura va, pertanto, indicato sul modulo di domanda il medesimo indirizzo PEC eletto come domicilio ai fini della procedura. La mancata presentazione della documentazione sopra descritta comporta l'inammissibilità della domanda.

La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata ricezione della domanda per disguidi tecnici.

Articolo 8 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. È prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.



2. In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
3. Le domande che non saranno valutate per esaurimento delle risorse potranno essere eventualmente valutate in un momento successivo, compatibilmente con le esigenze di rendicontazione dell'Ente a seguito di accertata disponibilità economica da parte della Camera di Commercio per rinunce, residui o aumento della dotazione finanziaria. Anche in questo caso l'assegnazione delle risorse avverrà in ordine cronologico di arrivo.
4. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato. Il provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale della CCIAA di Bari www.ba.camcom.it. Alle sole imprese beneficiarie è comunicato l'esito direttamente nella casella PEC indicata in fase di presentazione della domanda. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di contributo.
5. La notizia relativa all'eventuale provvedimento di chiusura anticipata del Bando (nel caso di esaurimento dei fondi disponibili) o di eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande (nel caso di rifinanziamento dei fondi) sarà pubblicata sul sito web della Camera di Commercio di Bari www.ba.camcom.it e avrà valore di comunicazione ed informativa a tutti gli effetti.

Articolo 9 – CONTROLLI E REVOCA

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di mettere in atto, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutte le misure di controllo e verifica necessarie ad accertare:
 - a) il rispetto degli obblighi previsti dal procedimento di concessione;
 - b) la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ovvero in caso di impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla dichiarazione mendace o non verificata, e il contributo sarà revocato, ferme restando le eventuali responsabilità penali. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali.

Articolo 10 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE

1. I soggetti beneficiari della presente misura sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
 - b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione oggetto del presente Bando;



- d) a segnalare tempestivamente, a mezzo PEC, l'eventuale rinuncia al beneficio qualora l'impresa abbia degli impedimenti nella realizzazione del progetto.

Articolo 11 – RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E LIQUIDAZIONE

L'erogazione del contributo sarà subordinata alla verifica delle condizioni previste dal presente bando e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione da parte dell'impresa beneficiaria. Sul sito internet camerale www.ba.camcom.it, alla sezione Bandi per sostegno alle imprese, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria del voucher:

- a) Domanda di rendicontazione, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 del D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.ba.camcom.it, alla sezione Bandi per sostegno alle imprese), firmata digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le tipologie contrattuali unitamente a tutta la documentazione contabile avente forza probatoria equivalente, riferite alle attività realizzate, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti;
- b) Il **Codice CUP** assegnato singolarmente ad ogni impresa beneficiaria e indicato nel provvedimento di concessione;
- c) copia del contratto di lavoro, buste paga, F24 e tutta la documentazione riguardante il rapporto di lavoro (esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili - Ri.Ba., bonifico, estratto c/c). Non saranno ammessi pagamenti effettuati in contanti o tramite assegni.
- d) La rendicontazione dovrà essere prodotta al termine del rapporto di lavoro e comunque **entro e non oltre il 30 settembre 2025**, pena la revoca del voucher contributivo.

Nel caso di contratti di apprendistato o contratti a tempo determinato, **dichiarazione di fine rapporto documentato con relativa copia**. Tali documenti dovranno essere firmati sia dall'impresa che dai soggetti interessati al percorso di apprendistato o da quelli contrattualizzati. Non saranno accettate autocertificazioni.

Nel caso di percorsi di apprendistato o contratti a tempo determinato, relazione finale con consuntivo delle attività realizzate, redatti su carta intestata dell'impresa beneficiaria;

Articolo 12 – CONTROLLI

La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.



Articolo 13 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 11;
 - c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - d) presentazione di documentazione contabile emessa precedentemente alla pubblicazione del provvedimento di ammissione;
 - e) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 12 per cause imputabili al beneficiario;
 - f) esito negativo dei controlli di cui all'art. 12.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

Articolo 14 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Ai sensi della legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i., il procedimento amministrativo riferito al presente Bando di contributi è assegnato al Servizio Orientamento Formazione Lavoro Certificazione Competenze della Camera di Commercio I. A. A. di Bari.
2. Il Responsabile del procedimento è il Funzionario Titolare E.Q. della suindicata Area – Rag. Claudio Sgambati.

Articolo 15 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi della normativa concernente la tutela del trattamento dei dati personali, in applicazione dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (indicato anche come “GDPR”), si forniscono le informazioni seguenti.
2. **Oggetto della presente informativa**

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari (nel prosieguo indicata come “Camera di Commercio di Bari” o “Titolare”), in qualità di Titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni sulle modalità di trattamento dei dati personali raccolti e trattati per la gestione delle procedure inerenti il Bando in questione.

3. **Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati**

Titolare del trattamento dei dati personali è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari con sede al Corso Cavour, 2 tel. 080.2174111, PEC: cciaa@ba.legalmail.camcom.it Al fine di meglio tutelare gli Interessati, nonché in ossequio al dettato normativo, il Titolare ha nominato un proprio DPO, Data Protection Officer (o



RPD, Responsabile della protezione dei dati personali). È possibile prendere contatto con il DPO della CCIAA di Bari ai seguenti recapiti: rdp@ba.camcom.it – 080. 2174366.

4. Categorie di dati personali e modalità del trattamento

Il Titolare tratterà i dati che rientrano nelle definizioni di cui agli art. 4(1) del Regolamento, tra cui rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nome, cognome, il numero di telefono mobile, l'indirizzo e-mail e in generale i dati di contatto dei vostri referenti, di seguito e complessivamente solo "Dati Personali". I Dati Personali saranno trattati per le seguenti finalità: a) adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del contributo; b) assolvere eventuali obblighi di legge, contabili fiscali.

5. Finalità e base giuridica del trattamento

La basi giuridiche del trattamento per la finalità a) e b) sono rispettivamente gli artt. 6(1) (e) e 6 (1) (c) e del Regolamento. Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra indicate è volontario, ma in difetto non sarà possibile dare corso all'erogazione del contributo. I dati personali sono trattati dal Titolare e/oda soggetti interni, previamente formati ed istruiti, debitamente designati/autorizzati che operano per suo conto a norma del GDPR. Il trattamento è effettuato in forma elettronica e/o cartacea, nonché mediante procedure di comunicazione, trasmissione e archiviazione informatizzata, impiegando modalità adeguate e tali da garantirne la sicurezza e la riservatezza a norma del GDPR. I dati personali possono essere trattati anche da soggetti esterni formalmente nominati dalla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, quali Responsabili esterni del trattamento ed appartenenti alle seguenti categorie: società che erogano servizi di gestione e manutenzione dei sistemi informatici/telematici; società che erogano servizi di comunicazioni telematiche e, in particolar modo, di posta elettronica; società che svolgono servizi di gestione e manutenzione dei database del Titolare; società in house – quale InfoCamere – che mettono a disposizione gli strumenti tecnici per lo svolgimento delle comunicazioni telematiche; persone fisiche autorizzate dal Titolare esclusivamente per finalità connesse all'istruttoria delle domande e alla liquidazione dei contributi; consulenti e istituti di credito per finalità contabili-amministrative, i quali agiscono tipicamente in qualità di responsabili del trattamento; soggetti, enti o autorità a cui sia obbligatorio comunicare i vostri Dati Personali in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità.

6. Trasferimento dei dati in paesi non appartenenti all'Unione europea o ad organizzazioni internazionali

I dati personali, di regola, non vengono trasferiti a paesi terzi al di fuori dell'Unione Europea o ad organizzazioni internazionali.

7. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Titolare non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del GDPR.



8. Durata del trattamento

I dati Personali saranno conservati per il tempo necessario per l'esecuzione degli adempimenti connessi alle procedure di erogazione del contributo.

9. Diritti degli interessati e modalità per il loro esercizio

All'interessato è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 e ss. del GDPR. In particolare, è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:

richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;

conoscere la fonte e l'origine dei propri dati; riceverne comunicazione intelligibile;

ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;

richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;

opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;

revocare il consenso, ove previsto come base giuridica del trattamento. La revoca non pregiudica la legittimità del trattamento effettuato prima di detta revoca;

nei casi di trattamento basato sul consenso, ricevere al solo costo dell'eventuale supporto, i propri dati forniti al Titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un formato comunemente usato da un dispositivo elettronico, qualora ciò sia tecnicamente ed economicamente possibile.

Per l'esercizio dei diritti le richieste possono essere rivolte al Titolare, ovvero al Responsabile per la protezione dei dati, indicati al precedente punto 2 della presente Informativa. All'interessato è inoltre riconosciuto il diritto di presentare un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, secondo le modalità previste dall'Autorità stessa (in <http://www.garanteprivacy.it>), nonché, secondo le vigenti disposizioni di legge, adire le opportune sedi giudiziarie a norma dell'art. 79 del GDPR.

Bari, 15/11/2024